



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Novembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società	2
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Forza idrica:

Nell'ambito dei contributi d'investimento (CI) per gli impianti idroelettrici vengono ora definiti i costi d'investimento massimi computabili. Tale intervento è teso a garantire che i progetti con costi d'investimento molto elevati rispetto alla produzione netta o alla produzione supplementare non siano oggetto di una promozione inadeguata. In altre parole, i progetti vengono sì incentivati, ma il contributo d'investimento è limitato ai costi d'investimento massimi computabili. Il limite si basa sul tasso di remunerazione più alto per il premio di mercato fluttuante. Una limitazione per i contributi d'investimento esiste già per altre tecnologie (p. es. impianti a biomassa).

Le altre modifiche previste riguardano precisazioni volte a semplificare e uniformare l'esecuzione.

Impianti fotovoltaici:

Al fine di promuovere in futuro la costruzione di un numero maggiore di impianti fotovoltaici con una produzione invernale di elettricità più elevata possibile, è previsto un bonus che va a sostituire quello per l'altitudine introdotto nel 2023. Le esperienze finora raccolte con «Solarexpress» mostrano che gli impianti fotovoltaici in montagna presentano generalmente una produzione elettrica invernale più elevata per kW di potenza installata rispetto agli impianti nell'Altopiano. Tuttavia, a seconda dell'ubicazione e dell'orientamento dell'impianto, nonché dell'inclinazione dei moduli, anche la produzione elettrica invernale specifica mostra una grande variabilità. Il nuovo bonus per la produzione elettrica invernale tiene conto di questa variabilità. Di norma, tuttavia, mantenendo invariato l'orientamento dei moduli, la produzione elettrica invernale specifica e i costi degli impianti fotovoltaici salgono con l'aumentare dell'altitudine dell'ubicazione. Per tenere conto di questo aspetto non è stato stabilito un valore fisso per il bonus, ma il suo importo viene calcolato in base alla resa elettrica invernale specifica, meno una resa elettrica invernale specifica di 500 kWh/kW. Con questo metodo di calcolo, solo gli impianti che hanno una resa elettrica invernale specifica significativamente più elevata rispetto a un impianto medio nell'Altopiano beneficeranno del bonus per la produzione elettrica invernale (nell'Altopiano i valori tipici sono compresi tra 250 e 300 kWh/kW). Per tenere conto delle condizioni meteorologiche che variano di anno in anno, il bonus per la produzione elettrica invernale nell'ambito della remunerazione unica viene determinato in base alla produzione elettrica invernale specifica calcolata come media su tre anni d'esercizio. Il bonus viene concesso sia per gli impianti con consumo proprio sia per quelli senza consumo proprio. Per il premio di mercato fluttuante, il tasso del bonus per la produzione elettrica invernale in relazione alla remunerazione unica viene convertito nell'elettricità immessa nel semestre invernale. Nel sistema del premio di mercato fluttuante il bonus viene ricalcolato ogni anno.

Inoltre, per i grandi impianti fotovoltaici secondo l'articolo 71a della legge sull'energia è stato introdotto un contributo massimo per la promozione. Tale intervento è teso a garantire un impiego efficiente degli incentivi evitando che i progetti con costi d'investimento molto elevati rispetto alla produzione di elettricità nel semestre invernale siano oggetto di una promozione eccessiva. Il contributo massimo è fissato a 3,5 milioni di franchi per GWh di produzione media di elettricità nel semestre invernale. Esso si applica in aggiunta alle disposizioni secondo cui vengono finanziati solo i costi scoperti e al massimo il 60 per cento dei costi d'investimento. Geotermia:

I progetti geotermici già in fase avanzata sono notevolmente rallentati soprattutto dai cambiamenti nel contesto politico (p. es. nuove leggi cantonali sull'utilizzo del sottosuolo, interventi nei Parlamenti cantonali sulla geotermia). La mancanza di esperienza pratica da parte dei Cantoni nell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza normativa sui progetti ha un impatto considerevole sulla durata dei progetti. Inoltre, anche l'attuazione di alcuni requisiti aggiuntivi per migliorare la governance e l'accettazione di questi progetti, come l'obbligo di istituire un gruppo di esperti indipendente per l'ac-

compagnamento del progetto, può causare ulteriori notevoli ritardi. Pertanto, il termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio per gli impianti inclusi nei cosiddetti progetti Springer, di cui al numero 7.2, deve essere in generale prorogato fino al 31 dicembre 2034.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste in materia di forza idrica non hanno alcuna ripercussione finanziaria, sull'effettivo del personale né di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni. La modifica prevista in materia di fotovoltaico comporta un leggero aumento degli oneri per l'organo d'esecuzione (Pronovo). Non sono previste ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale né di altro genere per Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Forza idrica: con la prevista limitazione dei costi computabili per i contributi d'investimento si garantisce che i progetti con un rapporto costi-benefici molto sfavorevole non ricevano un importo eccessivo. Le ulteriori modifiche previste non hanno ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.

Impianti fotovoltaici: con la prevista introduzione del bonus per la produzione elettrica invernale, gli impianti fotovoltaici con un'elevata resa elettrica invernale specifica, ma di norma con costi di costruzione più alti, riceveranno un sostegno supplementare. Sarà così creato un incentivo per una maggiore produzione elettrica invernale. I costi che ne derivano nel quadro del Fondo per il supplemento rete dipendono dalla potenza degli impianti e dalla loro resa elettrica invernale specifica. Se ogni anno il bonus per la produzione elettrica invernale venisse richiesto per impianti con una potenza di 10 MW e una resa elettrica invernale specifica di 700 kWh/kW, i relativi costi annui ammonterebbero a 7 milioni di franchi. Tale importo non considera i minori costi dovuti al venir meno del bonus per l'altitudine, né eventuali risparmi nella riserva invernale che potrebbero realizzarsi a lungo termine grazie a una maggiore produzione di elettricità in inverno.

Con l'introduzione di un contributo massimo per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, come avviene per la forza idrica, i progetti con un rapporto costi-benefici molto sfavorevole non saranno promossi in modo eccessivo, il che porterà a uno sgravio per il Fondo per il supplemento rete.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 9

Questa disposizione è stata riorganizzata e nel capoverso 1 riporta le eccezioni al limite inferiore di potenza che si applicano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), ai contributi d'investimento (CI) e al premio di mercato fluttuante (PMF) e che finora erano elencate in due capoversi separati. Il contenuto viene ripreso senza variazioni di carattere materiale.

Nel capoverso 2 sono precisati i requisiti per gli impianti accessori. Il criterio del dimensionamento dei componenti dell'impianto utilizzati in comune garantisce che la produzione di elettricità non rappresenti l'effettiva utilizzazione principale. I componenti dell'impianto utilizzati in comune, come le prese d'acqua, le condotte forzate e i serbatoi di accumulo, non devono essere dimensionati per quantità d'acqua superiori rispetto a quanto necessario per l'utilizzazione principale (p. es. innevamento, approvvigionamento di acqua potabile). È ammessa l'utilizzazione accessoria di tutta l'acqua captata per l'utilizzazione principale, compresi gli sfioratori dei serbatoi e dei bacini di ritenuta. Inoltre, in caso di poche ore di esercizio per l'utilizzazione principale (p. es. innevamento), il turbinaggio dell'acqua captata durante

tutto l'anno può essere considerato un'utilizzazione accessoria. Non è consentito creare prese d'acqua supplementari destinate esclusivamente alla produzione di elettricità e che non sono mai necessarie per l'utilizzazione principale. In tal caso, la produzione di elettricità sarà ritenuta l'utilizzazione principale e, di conseguenza, l'impianto non sarà più considerato un impianto accessorio.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2 lettera c e si applica ai contributi d'investimento e al premio di mercato fluttuante.

Art. 30b^{bis} cpv. 3

Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali la rimessa in esercizio di un impianto non più utilizzato può ancora essere considerata un rinnovamento o un ampliamento di un impianto esistente. La presa o lo sbarramento devono essere sostanzialmente ancora funzionanti in modo che la loro rimessa in esercizio sia possibile attraverso un rinnovamento, ma senza una completa nuova costruzione di questi componenti essenziali dell'impianto. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la costruzione di un impianto idroelettrico è equiparata al primo utilizzo di un potenziale idraulico e, secondo l'articolo 3 capoverso 1 OPEn, è trattata come un nuovo impianto. In caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli, la promozione è concessa a partire da un limite inferiore di potenza di 300 kW, mentre i nuovi impianti possono beneficiare della promozione a partire da una potenza di 1 MW (cfr. art. 26 e 28a LEne).

Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2^{bis}, 3^{bis}, 4, 4^{bis} e 4^{ter}

Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ovvero quelli con una potenza di almeno 100 kW (cfr. art. 7 cpv. 1 OPEn), è prevista l'introduzione di un bonus per la produzione elettrica invernale, a condizione che la produzione di elettricità dell'impianto nel semestre invernale sia superiore a 500 kWh per kW di potenza e che l'impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno. Questo nuovo bonus per la produzione elettrica invernale sostituisce il precedente bonus per l'altitudine che, pur avendo un obiettivo simile, veniva concesso indipendentemente dal fatto che un impianto avesse effettivamente una maggiore produzione di elettricità in inverno. Si rinuncia alla condizione secondo cui l'impianto deve essere costruito al di fuori delle zone edificabili, poiché questo criterio è irrilevante per la produzione invernale di elettricità. Il criterio secondo cui l'impianto non deve essere annesso a un edificio né integrato al suo interno è invece mantenuto. Per gli impianti annessi a un edificio o integrati al suo interno è possibile richiedere il bonus per l'angolo d'inclinazione se i moduli hanno un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi. Il bonus per la produzione elettrica invernale può essere richiesto per gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2026.

Se per un impianto viene concesso un bonus per la produzione elettrica invernale, non è possibile richiedere altri bonus per questo stesso impianto, perché il cumulo dei bonus in caso di remunerazione unica potrebbe portare al superamento del tasso massimo di promozione consentito e pari al 30 per cento per gli impianti con consumo proprio e al 60 per cento per gli impianti senza consumo proprio.

Il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante viene calcolato sulla base dell'effettiva produzione nel semestre invernale e versato nel secondo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente. Poiché in quel momento la produzione annua non è ancora nota, il bonus, a differenza per esempio del bonus per l'angolo d'inclinazione, viene concesso solo per l'elettricità immessa nel semestre invernale. Se un impianto viene messo in esercizio durante il semestre invernale, la produzione elettrica invernale specifica (kWh prodotti nel semestre invernale per kW di potenza installata) viene calcolata per l'elettricità prodotta a partire dalla messa in esercizio. A seconda della data di messa in esercizio, è possibile quindi che la produzione elettrica invernale specifica nel primo semestre invernale sia inferiore a 500 kWh/kW, anche per un impianto che in linea di principio si qualifica per il bonus per la produzione elettrica invernale, e che pertanto tale bonus non venga versato in quell'anno.

Il bonus è calcolato come segue. La produzione di elettricità nel semestre invernale determinante (vale a dire T4 dell'anno precedente + T1 dell'anno in corso) in kWh viene divisa per la potenza dell'impianto in kW. Dal valore risultante vengono detratti 500 kWh/kW poiché il bonus viene concesso solo a partire da una produzione invernale di elettricità significativamente superiore rispetto a un impianto fotovoltaico medio. Questa produzione elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza fornisce il valore della maggiore resa elettrica invernale specifica dell'impianto. Per ogni kWh/kW di maggiore resa elettrica invernale specifica per la remunerazione unica per gli impianti senza consumo proprio viene concesso un bonus di 3.50 franchi per kW di potenza installata. Poiché il premio di mercato fluttuante viene corrisposto per una durata della remunerazione di 20 anni, per determinare il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante questi 3.50 franchi vengono divisi per 20, da cui risulta un importo di 17.50 centesimi che viene poi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica. Per convertire tale valore nel tasso di remunerazione, l'importo risultante da questa moltiplicazione viene diviso per la produzione elettrica invernale specifica totale del semestre invernale in esame. Ne risulta un bonus per la produzione elettrica invernale in centesimi per kWh di elettricità immessa nel semestre invernale. Il seguente esempio illustra il calcolo. Un impianto fotovoltaico con una produzione elettrica invernale specifica nel semestre invernale di 600 kWh/kW ha una maggiore resa elettrica invernale pari a 100 kWh/kW. Il bonus per la produzione elettrica invernale è pertanto di 17.50 centesimi moltiplicato per 100 kWh/kW (maggiore resa elettrica invernale specifica) diviso per 600 kWh/kW, ovvero 2.92 centesimi per kWh di produzione elettrica invernale.

Al momento della partecipazione all'asta non è possibile stabilire con certezza se un impianto soddisferà i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale. Pertanto nel *capoverso 3^{bis}* si stabilisce che dopo il primo semestre invernale intero il gestore ha diritto a eventuali altri bonus se dovesse emergere che i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se, sempre dopo il primo semestre invernale intero, il gestore rinuncia al bonus stesso.

Per chiarezza, va ricordato che gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che beneficiano di una remunerazione unica secondo l'articolo 71a LEnE non hanno diritto al bonus per la produzione elettrica invernale. Gli impianti che richiedono una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 71a LEnE sono disciplinati in modo specifico nelle sezioni 6 e 7 del capitolo 4 OPEN e la loro aliquota è determinata nel singolo caso sulla base di un calcolo della redditività ai sensi dell'articolo 71a capoverso 4 LEnE.

Art. 30c^{quater} cpv. 4, art. 46c cpv. 4 e allegato 2.1 numero 4.1 lett. i

Il bonus per la produzione elettrica invernale deve poter essere richiesto solo per gli impianti che presumibilmente ne soddisfano i requisiti (produzione invernale di elettricità per kW di potenza installata superiore a 500 kWh/kW). A tal fine, unitamente all'offerta d'asta o alla domanda, deve essere presentata una simulazione della produzione di elettricità prevista per l'impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti. Questa simulazione deve essere eseguita con un comune strumento di simulazione FV e in base alla direttiva per il calcolo del rendimento energetico dei grandi impianti FV (www.bfe.admin.ch > Promozione > Energie rinnovabili > Rimunerazione unica per i grandi impianti FV).

Art. 30c^{quinquies} cpv. 1^{bis} e 5, art. 45 cpv. 1 lett. c e 5 e art. 46d cpv. 1^{bis} e 5

Il termine per la messa in esercizio di tutti gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno viene ora esteso da 24 a 48 mesi dopo l'aggiudicazione o dopo la garanzia di principio. La proroga del termine tiene conto del fatto che per tali impianti tendenzialmente più grandi il termine attuale di 24 mesi difficilmente può essere rispettato. Possibili motivi sono, per esempio, lunghi tempi di consegna dei componenti, il dispendioso allestimento dei cantieri o una finestra temporale breve per la costruzione in montagna. Affinché il termine di 48 mesi possa essere rispettato, è consigliabile presentare un'offerta o una domanda solo quando si dispone già di una licenza di costruzione passata in giudicato per la realizzazione dell'impianto.

Gli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale sono di norma più costosi degli impianti standard. L'ammontare dei costi nel singolo caso dipende però da molti fattori. Per poter monitorare l'andamento dei costi e la loro variabilità, dopo il primo anno d'esercizio intero deve essere presentato all'organo d'esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione, come avviene anche per la remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici secondo l'articolo 71a LENE.

Art. 38 cpv. 1^{quater} e 1^{quinquies} e art. 38a cpv. 4^{bis} e 5^{bis}

Per gli stessi motivi che si applicano al premio di mercato variabile, in virtù dell'*articolo 38 capoverso 1^{quater} e dell'articolo 38a capoverso 4^{bis}*, anche nel caso della remunerazione unica non vengono concessi ulteriori bonus per gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale. Tuttavia, anche nel caso della remunerazione unica, è previsto che il gestore abbia diritto a eventuali altri bonus se dovesse risultare che i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se il gestore rinuncia al bonus stesso.

Poiché nell'ambito della remunerazione unica il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d'esercizio intero (cfr. art. 38 cpv. 1^{quinquies} e art. 38a cpv. 5^{bis}), è ancora possibile in quel momento rinunciare al bonus per la produzione elettrica invernale e richiedere un eventuale altro bonus.

Tuttavia, una volta che un bonus è stato versato, non è più possibile rimborsarlo e richiederne un altro.

Art. 46a e art. 46a^{bis}

Per tenere conto delle condizioni meteorologiche variabili di anno in anno, il bonus per la produzione elettrica invernale viene calcolato in base alla produzione elettrica invernale specifica media su tre anni d'esercizio.

Art. 46j

Le modifiche di questo articolo sono legate principalmente all'inserimento del contributo massimo. Il contributo massimo presumibile, così come i costi scoperti attesi, è calcolato e indicato nella garanzia di principio. Tuttavia, al momento della garanzia di principio, questi due importi sono puramente indicativi, come sottolineato dalla nuova struttura dell'art. 46j. Solo l'importo massimo garantito rappresenta pertanto un limite rigido anche nella determinazione definitiva, sebbene nello stabilire il piano di pagamento si tenga conto di tutti e tre i punti. Questo aspetto è disciplinato nel nuovo capoverso 3.

Art. 46k, rubrica, e cpv. 1

A seguito della modifica dell'articolo 71a LENE (abolizione della necessità di immissione parziale entro la fine del 2025), decisa dal Parlamento nel marzo 2025 e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, la rubrica viene leggermente modificata e il capoverso 1 abrogato.

Art. 46o cpv. 1

Poiché il concetto di semestre invernale è già definito all'articolo 30c capoverso 2 lettera c, in questa disposizione viene eliminato il periodo specificato tra parentesi. Inoltre, si apporta una leggera modifica a livello linguistico per precisare che devono essere comunicate sia la produzione netta annua sia la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.

Art. 46p cpv. 1 lett. d

Nella determinazione definitiva della remunerazione unica si tiene ora conto anche del contributo massimo di cui all'articolo 46u. La remunerazione unica corrisponde pertanto all'importo più basso tra quelli calcolati in base alle lettere a–d.

Art. 46u

Per tenere conto anche nel caso dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LENE del principio secondo cui ogni franco di incentivo stanziato debba conseguire il massimo effetto, occorre evitare che gli impianti con costi d'investimento molto elevati rispetto alla produzione invernale di elettricità beneficino di una promozione sproporzionata. A tal fine viene introdotto un contributo massimo per la remunerazione unica. Poiché l'obiettivo dell'articolo 71a LENE è incentivare gli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale, il contributo massimo non è fissato per kW di potenza, bensì per GWh di produzione di elettricità nel semestre invernale. Il contributo massimo assoluto risulta pertanto più alto per un impianto che ha un'elevata produzione di elettricità in inverno rispetto a un impianto con una produzione ridotta. Per il calcolo si tiene conto della produzione media di elettricità nel semestre invernale notificata ai sensi dell'articolo 46o capoverso 1.

Per determinare il contributo massimo è stato preso come base l'importo medio dei contributi di promozione attualmente concessi in sede di asta agli impianti fotovoltaici, ossia 2,07 milioni di franchi per GWh di produzione invernale di elettricità. Inoltre, è stata presa in considerazione la durata media di utilizzazione degli impianti fotovoltaici, ipotizzando 30 anni per gli impianti annessi e 50 anni per gli impianti isolati nell'ambito di «Solarexpress». Il contributo massimo per gli impianti di cui all'articolo 71a LENE deve essere opportunamente aumentato del 66 per cento rispetto agli impianti fotovoltaici «normali», portandolo a 3,5 milioni di franchi per GWh di produzione elettrica invernale.

Art. 58

Il capoverso 2 stabilisce che in determinati casi l'UFE può esentare la persona richiedente dall'obbligo di notifica della produzione netta. In questo modo si ottiene una semplificazione amministrativa e una conclusione più rapida della procedura. Per esempio, in caso di nuovi impianti i cui costi d'investimento computabili sono nettamente inferiori al limite massimo di cui all'articolo 61 capoverso 2^{bis} e per i quali non è necessario il calcolo dei costi scoperti di cui all'articolo 63, la produzione netta effettivamente misurata non ha alcuna influenza sull'importo definitivo del contributo d'investimento. Lo stesso vale per gli ampliamenti che soddisfano gli stessi criteri e la cui dimensione non è giustificata dall'aumento della produzione netta. In tali casi, l'UFE può stabilire nella garanzia (decisione) di cui all'articolo 54 che si può rinunciare alla notifica della produzione netta.

Art. 59

Questa disposizione è completata in base al nuovo capoverso 2 dell'articolo 58 e prevede che, nel caso in cui la persona richiedente sia stata esentata dall'obbligo di notifica della produzione netta, l'UFE possa determinare in modo definitivo il contributo d'investimento anche dopo la notifica di conclusione dei lavori.

Art. 61 cpv. 2^{bis}

Questa disposizione definisce i costi d'investimento massimi computabili per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici. Il limite massimo per i nuovi impianti fissato a 4 milioni di franchi per GWh (lett. a) si basa, dal punto di vista dei costi di produzione, sul tasso di remunerazione più elevato per il premio di mercato fluttuante di 30 ct./kWh (art. 30b cpv. 3 lett. a).

Nel caso di ampliamenti considerevoli dovuti esclusivamente all'aumento della portata (lett. c), il limite massimo è di 2 milioni di franchi per GWh di produzione netta totale dopo l'ampliamento. Poiché, aumentando la portata senza raggiungere un ulteriore criterio di ampliamento, la produzione supplementare aumenta generalmente solo di poco, se ci si basasse sulla produzione supplementare, il contributo d'investimento verrebbe limitato eccessivamente. Per questo motivo, qui si fa riferimento alla produzione netta totale dopo l'ampliamento. Poiché in caso di aumento della portata è di regola possibile intervenire su parti esistenti dell'impianto, il limite massimo dovrebbe essere inferiore a quello previsto per i nuovi impianti o per gli altri casi di ampliamento.

Nel caso di ampliamenti considerevoli (lett. b), per la produzione supplementare si applica lo stesso limite massimo previsto per i nuovi impianti. Per progetti che, a seguito di misure costruttive, permettono di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare. Poiché gli ampliamenti includono di norma anche lavori di rinnovamento, sono computabili ulteriori 1,2 milioni di franchi per GWh di produzione prima dell'ampliamento (corrispondente al limite massimo per i rinnovamenti).

Il limite massimo per gli ampliamenti considerevoli fissato a 1,2 milioni di franchi per GWh di produzione netta dopo il rinnovamento (lett. d) si basa, dal punto di vista dei costi di produzione, sul tasso di remunerazione più elevato per il premio di mercato fluttuante di 10 ct./kWh (art. 30b cpv. 3 lett. a).

I limiti massimi si applicano ai costi d'investimento computabili prima di un'eventuale riduzione dovuta al breve periodo di concessione restante (art. 61 cpv. 4).

La limitazione dei costi d'investimento computabili viene determinata con la garanzia (decisione) di principio (art. 54) sulla base della produzione netta prevista nel progetto. Con la determinazione definitiva del contributo d'investimento (art. 59), in caso di maggiori scostamenti verso il basso della produzione netta nei primi cinque anni d'esercizio interi, la limitazione può essere adeguata.

Art. 87g e 87j

La domanda di contributo d'investimento per impianti eolici può essere presentata già molti anni prima che l'impianto sia pronto per la realizzazione. La garanzia di principio è disposta sulla base della potenza originariamente progettata. Nel corso dell'ulteriore progettazione di un parco eolico, la potenza spesso diminuisce, per esempio perché si riesce a realizzare solo un numero inferiore di turbine. Nell'elaborazione delle disposizioni dell'ordinanza rivedute riguardanti il contributo d'investimento per gli impianti eolici, entrate in vigore il 1° gennaio 2025, è stata ipotizzata la presentazione di un'unica domanda di contributo d'investimento per un intero parco eolico. Si è pertanto ritenuto opportuno aggiornare la garanzia di principio dopo il raggiungimento della notifica dello stato di avanzamento del progetto, in modo che le singole tranche del contributo d'investimento possano essere versate sulla base dell'importo massimo adeguato al nuovo e più realistico valore della potenza rilevata in quel momento. Tuttavia, poco dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è emerso che le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto e non per l'intero parco eolico. Date tali circostanze non è necessario aggiornare la garanzia di principio, motivo per cui l'articolo 87g viene abrogato e l'articolo 87j lett. a adattato di conseguenza.

Art. 98

Per documentare la quantità di mezzi di promozione supplementari che affluiscono agli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale e per dimostrarne l'effetto, l'UFE pubblica dati aggregati sul bonus per la produzione elettrica invernale che comprendono il numero di impianti, la potenza complessiva degli impianti, l'importo totale dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi e la produzione invernale media di elettricità per kW di potenza installata.

Art. 108c

Poiché il bonus per la produzione elettrica invernale sostituisce il precedente bonus per l'altitudine, una disposizione transitoria stabilisce che gli impianti ai quali è stato accordato un bonus per l'altitudine possono continuare a riceverlo conformemente al diritto anteriore.

Se l'impianto entra in esercizio dopo il 1° gennaio 2026 e per tale impianto è stato accordato un bonus per l'altitudine, il gestore può scegliere se fruire del bonus per l'altitudine o del bonus per la produzione elettrica invernale, purché siano soddisfatti i requisiti per il diritto a quest'ultimo.

Il capoverso 5 stabilisce che il nuovo contributo massimo è applicabile a tutti i progetti, vale a dire anche a quelli a cui la remunerazione unica è stata garantita di principio già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 46u. L'unica eccezione è costituita dai progetti che tengono particolarmente conto dell'idea originaria alla base dell'articolo 71a LEne avente carattere di urgenza e che entro la fine del 2025 soddisfano i requisiti per l'immissione parziale ai sensi dell'attuale articolo 46k capoverso 1 OPEn. I progetti che soddisfano tutti i requisiti previsti dal diritto vigente fino alla fine del 2025 devono essere trattati e valutati anche in base al diritto in vigore al momento della presentazione della domanda. I contributi massimi non valgono invece per tutti quei progetti che, secondo il diritto finora vigente, non avrebbero più diritto alla promozione privilegiata di cui all'articolo 71a capoverso 4 LEne.

Allegato 1.4 numero 7.2

I progetti in fase di attuazione devono far fronte a importanti cambiamenti del contesto politico e alla mancanza di esperienza dei Cantoni nell'espletamento del loro ruolo nell'ambito di progetti geotermici. Affinché i progetti possano essere portati a termine nonostante tali difficoltà, il termine per la presentazione della notifica di messa in esercizio deve essere prorogato fino alla fine del 2034.

Allegato 2.1 numero 2.7.3 e 4.1 lettera i

L'importo del bonus per la produzione elettrica invernale è stato determinato in base alla possibile produzione invernale di elettricità di diverse ubicazioni degli impianti e ai relativi costi, tenendo conto di due principi.

Da un lato, secondo l'articolo 25 LEne, la remunerazione unica complessiva (inclusi i bonus) non deve superare, per gli impianti con consumo proprio, il 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio e, per gli impianti senza consumo proprio, il 60 per cento. Per questo motivo, si applicano tassi diversi per i due tipi di impianti.

D'altro canto, il sostegno più elevato destinato agli impianti con una maggiore produzione invernale di elettricità deve essere proporzionato alla promozione degli impianti con una produzione invernale media. Come confronto si può utilizzare l'esempio riportato di seguito. Secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Reynard 19.4157 del 25 settembre 2019, il fotovoltaico svizzero produce circa il 27 per cento della sua elettricità nel semestre invernale, ovvero circa 270 kWh per kW di potenza installata. Un grande impianto fotovoltaico con una potenza di 1 MW con consumo proprio riceve invece un contributo di promozione di circa 250 franchi per kW. Un impianto con una maggiore produzione invernale media di elettricità, pari a 600 kWh per kW di potenza installata, ha quindi una resa elettrica invernale specifica all'incirca doppia e riceve anche un contributo di promozione doppio, pari a 500 franchi per kW di potenza (250 franchi di promozione di base più 250 franchi di bonus per la produzione elettrica invernale).

Nella seguente tabella è riportato l'importo del bonus per la produzione elettrica invernale per alcuni casi tipici:

	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale nell'Altopiano	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale nelle Prealpi	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale in alta montagna
Produzione elettrica invernale specifica	350 kWh/kW	600 kWh/kW	700 kWh/kW
Maggiore resa elettrica invernale specifica	-	100 kWh/kW	200 kWh/kW

Bonus per la produzione elettrica invernale con consumo proprio	-	250 CHF/kW	500 CHF/kW
Bonus per la produzione elettrica invernale senza consumo proprio	-	350 CHF/kW	700 CHF/kW

Allegato 6.1 numero 4.3.1

Per il calcolo della produzione supplementare annua in caso di ampliamenti considerevoli, alla *lettera b* si specifica in un'integrazione che al ricavo supplementare viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile. Analogamente, questa integrazione viene inserita anche alla *lettera c*, specificando che al ricavo supplementare viene aggiunta la quantità di energia accumulabile risparmiata.